



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI SALERNO**

Linee Guida

(testo modificato ed integrato a seguito della
nota ministeriale n. DAG 111198.U del 29.7.2015)

**per la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni
consensuali di separazione personale e di divorzio legge 10
novembre 2014, n. 162
(Salerno 3 novembre 2015)**

Relatore: dott. Luca Masini
Procuratore della Repubblica Aggiunto
Salerno

Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita

L'art.6 del d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014 ha introdotto una rilevante novità nell'ambito della negoziazione assistita prevedendola anche per le ipotesi di separazione e divorzio ed eventuali procedimenti di modifica anche nei casi di presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave. Le disposizioni si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e, quindi, con decorrenza dal 11 dicembre 2014. Le modifiche intervenute hanno attribuito al Pubblico Ministero la verifica della regolarità dell'atto di negoziazione e della corrispondenza dell'accordo all'interesse dei figli minori.

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

A) CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. **6 co. 1** della legge sopra indicata l'**accordo**, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere sottoscritto dalle parti e da **almeno un avvocato per parte**.

Ai sensi **dell'art. 6 co. 3** tale accordo **deve** essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il **termine di dieci giorni** dalla data certificata di conclusione dello stesso.

Tale termine è da ritenersi **perentorio** e valido, sia per le negoziazioni **genitoriali**, che per quelle **coniugali (ex art. 6 co. 2)**: e ciò in ragione degli effetti che la legge (**art. 12 co. 4**) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

Al riguardo si allega prospetto dei nuovi termini previsti dalla **L. 6 maggio 2015, n. 55** (in vigore dal **26 maggio 2015**) in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (**All. n. 3**).

La conseguenza del mancato rispetto del termine è la **inammissibilità**, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo patto.

L'eventuale **cambio di data** (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell'accordo.

L'accordo dovrà essere sottoscritto **in ogni facciata** dalle Parti e dagli Avvocati.

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto**, ex **art. 6 co. 3**:

- 1) di aver tentato di conciliare le parti,
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
- 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi **dall'art. 5 co. 2**:

- 1) l'autografia delle firme,
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita)**

B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti **i documenti, in carta semplice**, indicati nell' **allegato n. 1**; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare **la Procura della Repubblica competente**. L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una **scheda di sintesi** come da **allegato n. 2**.

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'accordo, **in originale**, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato):

- alla dott.ssa Antonietta Bruno, Responsabile dell'ufficio Affari Civili, ubicato al 4° piano stanza n. 5 degli Uffici della Procura della Repubblica di Salerno siti in via Rafastia;
- e solo in caso di assenza od impedimento della predetta, alla Segreteria del Procuratore Aggiunto, Luca Masini, ubicata al piano 2° stanza n. 6 della medesima sede di via Rafastia;

(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita

D) *RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL P.M.*

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo, di regola, entro cinque giorni dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

A seguito di nota ministeriale DAG n. 111198.U del 29.7.2015, si precisa che sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al **ritiro dell'originale** del provvedimento del Procuratore della Repubblica **e dell'originale dell'accordo** di negoziazione assistita presso il succitato ufficio Affari civili che tratterrà la copia conforme del provvedimento del procuratore e dell'accordo di negoziazione assistita **nonché gli originali degli allegati all'accordo da custodirsi con le modalità indicate al § F).**

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

Si fa presente che i **dieci giorni** previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile **decorreranno** dalla data di consegna dell'originale dell'accordo stesso e del provvedimento.

L'adempimento inerente la trasmissione dell'accordo può essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purchè sia esplicitato nel testo stesso (cfr al riguardo, Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno)

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

E) CONTRIBUTO UNIFICATO – IMPOSTA DI BOLLO – DIRITTI DI CANCELLERIA

Con circolare 13 marzo 2015 il Ministero della Giustizia ha **escluso** l'esigibilità del **contributo unificato** di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art. 6 della L. n. 162/2014

Con la nota ministeriale DAG n. 111198.U del 29.7.2015 (sopra citata), il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha precisato che non dovrà essere riscosso né il **diritto di certificazione**, né i **diritti dovuti per rilascio delle copie**.

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

F) ISTITUZIONE REGISTRO ED ARCHIVIO DEGLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Come disposto con la citata nota ministeriale DAG n. 111198.U del 29.7.2015 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, viene istituito presso l'Ufficio Affari Civili:

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

1. un **registro di comodo** che conterrà i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione assistita, vale a dire il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell'accordo, il tipo di accordo (separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio);

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

2. un **archivio** che conterrà, per ogni pratica, la copia conforme dei provvedimenti emessi dal Procuratore della Repubblica e dell'accordo di negoziazione assistita nonché gli originali prodotto dalle parti in allegato.

**(segue) Art. 6 del D. L. N. 132/2014 convertito con modificazioni
nella Legge n. 162 del 2014 negoziazione assistita**

- Si dispone che le presenti *Linee Guida* così aggiornate e modificate, siano trasmesse per conoscenza al Signor Procuratore Generale, al Signor Presidente della Corte d'Appello, al Signor Procuratore della Repubblica, al Signor Presidente del Tribunale, al Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell'Ufficio Affari Civili, all'Ordine degli Avvocati di Salerno, e che ne sia data pubblicità mediante l'inserimento nel *sito internet* della Procura della Repubblica.

Allegati

- linee guida Salerno ([all.1](#));
- Scheda di sintesi accordo Salerno ([all.2](#));
- Nuovi termini per la domanda di divorzio ([all.3](#));
- Statistica pratiche di Negoziazione Assistita depositata alla Procura di Salerno al 31.10.2015 ([all.4](#));

casistica dinieghi autorizzazione e dichiarazioni inammissibilità

1. rigetto per mancata indicazione importo assegno [\(all.A\)](#);
2. rigetto autorizzazione per inadeguatezza assegno per minori [\(all.B\)](#);
3. dichiarazione di inammissibilità [\(all.C\)](#);

GRAZIE
PER LA CORTESE ATTENZIONE